



# Assicurazione multirischi viaggi

AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI DI  
ASSICURAZIONE

**AGGIORNAMENTO dell'Edizione 10/2020 a Gennaio 2023**

**Il Presente Aggiornamento deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto, insieme alle Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario.**

**Prodotto in convenzione sviluppato per AMI Assistance**

Redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico ANIA – Associazione Consumatori – Associazione Intermediari per Contratti semplici e chiari del 6 febbraio 2018

**Gruppo assicurativo Bene**

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit  
Sede Legale e Direzione Generale  
Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano (MI)

Codice fiscale e partita IVA n. 09599100964  
Capitale sociale 25.199.000 euro i.v.

[www.bene.it](http://www.bene.it)

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni  
con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016  
Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n.1.00180  
Società soggetta all'attività di direzione e di  
coordinamento da parte di Bene Holding S.p.A. -  
Appartenente al Gruppo assicurativo Bene  
numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054

**AMITRAVEL**  
**AGGIORNAMENTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (MOD. AMITR\_CGA\_2010) EDIZIONE 10/2020**

Il presente Aggiornamento **ha validità dalle ore 00.00 dell'1/1/2023** per le persone fisiche che siano assicurate da tale data (non antecedentemente) o successivamente e purché rientrino nella definizione di Assicurato presente nel Glossario, anche nel caso in cui la polizza sia stata stipulata prima di tale data.

La definizione di Viaggio/Locazione presente nel Glossario viene così sostituita:

**Viaggio/Locazione:** La vacanza, il viaggio o il singolo servizio prenotato e per il quale è prestata la presente copertura. La durata massima del singolo viaggio assicurato non potrà essere superiore a 60 (sessanta) giorni. Qualora l'Assicurato, nel corso di validità della presente Polizza, estenda il soggiorno per un periodo di tempo ininterrotto superiore a quanto stabilito al precedente capoverso, tutte le prestazioni conseguenti a sinistri verificatisi successivamente a tali scadenze non sono dovute. Per i viaggi di sola andata, la copertura cessa al momento dell'arrivo presso la destinazione. In ogni caso il Viaggio deve avere come destinazione una località al di fuori del comune di residenza o domicilio dell'Assicurato.

Il testo dell'Art. 14 viene così sostituito:

**Art. 14 – Massimali Assicurati**

le coperture assicurative sono prestate fino a concorrenza dei relativi massimali assicurati a seconda del pacchetto prescelto, così come riportato nella Tabella delle Garanzie e nel Certificato di Assicurazione, e con i limiti di rimborso ivi indicati per singola prestazione, da intendersi quale disponibilità massima per persona e per periodo assicurativo.

Per coloro che abbiano superato i 75 anni di età, e purché non oltre gli 80 anni di età, per le garanzie del Capitolo 3 – Rimborso Spese Mediche di Emergenza l'esborso massimo per la Società per singolo Assicurato non potrà essere superiore a € 5.000 (euro cinquemila) in caso di malattia, fermi gli altri limiti indicati nella "Tabella delle Garanzie".

Resta convenuto che in caso di evento che colpisca più Assicurati, l'esborso massimo per la Società non potrà superare € 300.000,00 (euro trecentomila), con il massimo comunque di:

- € 50.000,00 (euro cinquantamila) per le garanzie del Capitolo 2 – Bagaglio ed effetti personali, del Capitolo 4 – Annullamento Viaggio, del Capitolo 5 – Ripetizione Viaggio, del Capitolo 6 – Ritardo Partenza o Abbandono Viaggio e Perdita Coincidenza, sia singolarmente considerate che nel loro complesso;
- € 200.000,00 (euro duecentomila) per le garanzie del Capitolo 3 – Rimborso Spese Mediche di Emergenza, salvo in caso di epidemia o pandemia per i quali il massimo si intende pari a € 150.000,00 (euro centocinquantamila);
- € 150.000,00 (euro centocinquantamila) per le garanzie del Capitolo 7 – Infortuni;
- € 20.000,00 (euro ventimila) per le garanzie del Capitolo 9 – Tutela Legale;
- € 60.000,00 (euro sessantamila) per le garanzie del Capitolo 10 – Fermo per Quarantena o per Lockdown.

Qualora gli Indennizzi liquidabili a sensi di Polizza eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.

La seguente **esclusione dell'Art. 19 - Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza:**

in caso di epidemie o di pandemia (dichiarata da OMS), o di quarantene, salvo quanto previsto al Capitolo 10 – Fermo per Quarantena o per Lockdown; tale esclusione non opera per le garanzie del Capitolo 1 – Assistenza e del Capitolo 3 – Rimborso Spese mediche di emergenza;

viene così sostituita:

in caso di epidemie o di pandemia (dichiarata da OMS), o di quarantene; tale esclusione non opera per le garanzie del Capitolo 1 – Assistenza, del Capitolo 3 – Rimborso Spese mediche di emergenza, del capitolo 4 – Annullamento Viaggio e del Capitolo 10 – Fermo per Quarantena o per Lockdown;

Il testo dell'Art. 24 viene così sostituito:

**Art. 24 – Limiti di età**

Ai fini delle garanzie del Capitolo 3 – Rimborso Spese Mediche di Emergenza, le prestazioni in caso di malattia sono operanti purché l'assicurato al momento della decorrenza della copertura (come indicata all'Art. 2 comma 2) non abbia ancora compiuto gli 80 anni di età. Qualora l'assicurato compia gli 80 anni durante la validità della copertura, tali garanzie rimangono comunque operative fino al termine della stessa.

Il **punto 1 dell'Art. 4.1** – Oggetto dell'assicurazione viene così sostituito:

1 decesso, malattia o infortunio:

- a) dell'Assicurato;
- b) di un Familiare;
- c) del Compagno di viaggio;
- d) del Socio/Contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore;
- e) del cane o gatto di proprietà dell'Assicurato.

Nei casi di cui alle lettere b), c), d) ed e) la garanzia opera solo se l'Assicurato debba necessariamente prestare assistenza alle persone/animali indicate in tali lettere.

A parziale deroga dell'Art. 19 lettera a), la presente garanzia opera anche qualora l'Assicurato sia costretto

ad annullare il viaggio a causa di recidiva imprevedibile di sue patologie preesistenti, insorta dopo l'acquisto del Servizio Turistico o del Pacchetto Turistico e prima dell'inizio del viaggio.

L'esclusione di cui alla **lettera C dell'Art. 10.2** (Esclusioni valide per il solo Capitolo 10 – Fermo per Quarantena o per Lockdown) si intende eliminata.

Fermo ed invariato il resto



Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit  
Sede Legale e Direzione Generale  
Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano (MI)

Tel +39 02 892 973  
Fax +39 02 893 547 15  
Email [info@bene.it](mailto:info@bene.it)  
Pec [beneassicurazioni@legalmail.it](mailto:beneassicurazioni@legalmail.it)  
[www.bene.it](http://www.bene.it)



AMITRAVEL è un prodotto assicurativo sviluppato in  
collaborazione con AMI Assistance S.r.l.,  
Agenzia di assicurazione iscritta al Registro IVASS RUI Sez. A,  
in data 02/04/2007, n. A000137289  
Sede Legale Via Paracelso 14 - 20864 Agrate Brianza (MB)-  
PIVA: 02337860965  
[www.amiasistance.it](http://www.amiasistance.it)